



TRIBUNALE PENALE DI VARESE

Il Giudice,

sull'istanza di affidamento dell'autoverrua Citroen Berlingo tg. TI 127569 avanzata ai sensi dall'art. 301 bis DPR 43/1973 dalla Compagnia di Gaggiolo della Gdf (prot. N. 753/RU Agenzia delle Dogane), pervenuta a questo Ufficio il 18 marzo 2012,

OSSERVA

rilevato che con provvedimento in data 3 aprile 2012 lo scrivente ha invitato l'amministrazione richiedente ad integrare l'istanza proposta con la produzione di documentazione a supporto, di cui la stessa era integralmente sprovvista;

rilevato che con provvedimento del 18 giugno 2012 il Presidente del Tribunale ha sollecitato l'Amministrazione richiedente a provvedere nel senso disposto da questo Giudice all'uopo delegato;

rilevato che solo in data 22 giugno 2012 l'Amministrazione richiedente ha depositato in cancelleria la documentazione richiesta ad integrazione della domanda a suo tempo incardinata;

rilevato che con provvedimento del 26 giugno 2012 lo scrivente ha sollecitato l'amministrazione richiedente a precisare la natura del provvedimento invocato e che, in risposta, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'oggetto della pretesa avanzata doveva ritenersi concernere l'assegnazione della vettura e non l'affidamento in custodia giudiziale della stessa come riportato per mero errore materiale nell'atto;

rilevato, pertanto, che con atto del 15 settembre 2010, successivamente notificato all'interessato in data 22 settembre 2010, l'Agenzia delle Dogane ha contestato ad Alfonso di Giovanni di non aver ottemperato al precetto previsto e punito dagli artt. 216 e 292 T.U.I.D per aver circolato nel territorio doganale con automezzo immatricolato all'estero senza la prescritta autorizzazione, assumendo che il predetto, cittadino italiano, sebbene domiciliato in un paese extracomunitario, nell'ipotesi di specie la Svizzera, dovesse considerarsi residente in territorio nazionale per essere ivi presente il centro prevalente degli interessi personali, familiari e professionali a lui riferibili, secondo i principi esposti dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e dall'art. 43 del codice civile;

rilevato che in esito al procedimento di contestazione l'Agenzia delle Dogane ha concluso per la sussistenza dell'illecito e ha disposto, con atto recante la data del 30 novembre 2010, debitamente

notificato al soggetto interessato, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di 2.560,00 euro a carico del trasgressore e la confisca del mezzo a suo tempo sottoposto al sequestro, per le ragioni tutte esposte nel provvedimento adottato, il cui contenuto deve ritenersi riportato integralmente in questa sede;

rilevato che il sig. Alfonso Di Giovanni non ha reputato di profittare della facoltà di riscatto a lui concessa dall'Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ancorché di tale prerogativa si facesse espressa menzione nel provvedimento datato 30 novembre 2010 emesso dall'Agenzia delle dogane e successivamente notificatogli il 6 dicembre 2010;

rilevato che diversamente da quanto inopinatamente asserito dall'Amministrazione richiedente nessuna espressa rinuncia al riscatto del veicolo è intervenuta da parte del trasgressore, essendosi il soggetto limitato a non esternare alcun intendimento in proposito;

considerato, tuttavia, che il silenzio reiteratamente serbato dal trasgressore, a dispetto delle plurime sollecitazioni rivoltegli per riscatto una prima volta nel 2010 ed una seconda nel 2012 dall'Agenzia delle dogane, costituisca il presupposto fattuale necessario e sufficiente per ritenere integrata l'ipotesi di una rinuncia tacita all'esercizio della facoltà di riscatto legalmente attribuita al trasgressore;

ritenuto che in difetto di una concreta manifestazione di interesse da parte del privato al conferimento del veicolo, il mezzo debba essere preferibilmente assegnato alle forze dell'ordine che ne hanno fatto formale richiesta, apparendo oltremodo opportuno assicurarne la destinazione a scopi di preminente interesse pubblico a fini di giustizia e repressione del crimine;

ritenuto, inoltre, che in ragione dell'ammontare dei diritti di confine non corrisposti l'illecito perpetrato dal trasgressore integri un'ipotesi di cd. contrabbando depenalizzato in relazione alla quale trova applicazione unicamente la sanzione amministrativa e che per tale ragione il procedimento di irrogazione della stessa sia stato correttamente demandato all'autorità amministrativa territorialmente competente in ossequio al precetto dell'art. 295 bis TULD;

considerato che la natura amministrativa dell'illecito commesso dal sig. Di Giovanni non preclude la confisca del mezzo e l'assegnazione alle forze dell'ordine in ragione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 295 bis TULD;

ritenuto, pertanto, di non ravvisare ragioni ostative all'accoglimento della domanda, essendo nel frattempo divenuta definitiva la confisca per non essere stato impugnato l'atto amministrativo con cui è stata disposta;

P.Q.M.

Letti gli artt. 295 bis e 301 bis TULD e il DM 295/2005,
in accoglimento dell'istanza proposta,

assegna l'autoveritura Citroen Berliogo, tg. TI 127569, attinta da confisca amministrativa, alla Compagnia di Gaggiolo della Gdf per l'impiego in attività di polizia.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Varese, 2 luglio 2012

Il Giudice

dot. Stefano Sala
Stefano Sala

Depositato in Cancelleria

Oggi 6/7/2012



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Natalia ZARANTONELO

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI VARESE

COPIA CONFESSIONALE

VARESE, 28/7/12

R. C. P. 1/13

[Handwritten signature]